



## DEMOCRAZIA, DIRITTI CIVILI, POLITICI E SOCIALI NEL PENSIERO DI NORBERTO BOBBIO

di Michele Zezza

Nel pensiero di Bobbio i diritti umani si possono considerare innanzitutto come limiti di contenuto normativamente imposti all'autonomia interna di un regime, vincoli costituzionali sovraordinati alle disposizioni e agli imperativi sovrani, principi di *limitazione materiale* del potere politico<sup>1</sup>. A questa finalità di natura protettiva, «negativa», è poi necessario aggiungere un'altra potenzialità, relativa alla dimensione della «*libertà nello Stato*»: sul piano oggettivo i diritti, e in particolare quelli politici e sociali, vengono ad assumere una dimensione istituzionale altrettanto rilevante, che si esplica nel correlativo allargamento della sfera di autonomia individuale e nel progressivo ampliamento delle libertà collettive, grazie alle quali viene garantita al cittadino la possibilità di esprimere determinate capacità. Un'ulteriore caratteristica, che contraddistingue eminentemente i diritti sociali, risiede nell'*obbligo di prestazione*, nell'imposizione allo Stato di un intervento di natura propositiva, con l'obiettivo di dare una dimensione normativa all'interesse dei cittadini a un determinato grado di educazione, cultura e benessere, di assicurare il soddisfacimento di quelle fondamentali necessità economiche che nell'interpretazione del filosofo costituiscono una «*precondizione di un effettivo esercizio dei diritti di libertà*». Questo criterio è poi assunto come fondamento della distinzione analitica tra le ragioni normative che sottostanno alla nascita di quelli che Bobbio definisce i diritti di prima e seconda generazione, ovvero i diritti civili e politici da una parte e i diritti sociali dall'altra:

1. Ogni essere umano deve avere qualche sfera di attività personale protetta contro le ingerenze di ogni potere esterno, in particolare del potere statale [...] 2. Ogni essere umano deve partecipare in maniera diretta o indiretta alla formazione delle norme che dovranno poi regolare la sua condotta in quella sfera che non è riservata al dominio esclusivo della sua giurisdizione individuale. 3. Ogni essere umano deve avere il potere effettivo di tradurre in comportamenti concreti i comportamenti astratti previsti dalle norme costituzionali che attribuiscono questo o quel diritto, e quindi deve possedere in proprio o come quota di una proprietà collettiva beni sufficienti a una vita dignitosa<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. in particolare N. Bobbio, *Liberalismo e democrazia*, Angeli, Milano 1985, pp. 13-18.

<sup>2</sup> N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino 1999, p. 477. Lo stesso legame tra diritti di libertà e libertà negativa da una parte e diritti politici e libertà positiva dall'altra è teorizzato anche da Isaiah Berlin (cfr. Id., «Due concetti di libertà», in Id., *Quattro saggi sulla libertà*, Feltrinelli, Milano 1989, pp. 33-49). In dissenso rispetto a questa posizione si trova invece Michael Ignatieff, che concepisce i diritti umani come



Nell'assumere ad oggetto questa tematica, Bobbio mostra pertanto di rifiutare il dogma giusnaturalistico dell'indivisibilità, la concezione idealizzata dei diritti come un sistema unitario e omogeneo; in un'ottica sociologica e fenomenologica, egli ne propone invece una rappresentazione dinamica come classe variabile, indeterminata, in continua evoluzione. Osserva al riguardo Danilo Zolo:

La dottrina dei diritti dell'uomo sembra priva di criteri, per usare un lessico sistemico, di autoregolazione e autoprogrammazione cognitiva. Essa non dispone di griglie concettuali capaci di una precisa individuazione, definizione e catalogazione dei diritti [...] Accade perciò che il 'catalogo dei diritti' tenda a espandersi cumulativamente per successive 'generazioni' o per interpolazioni normative legate a pure circostanze di fatto<sup>3</sup>.

La costitutiva plurisemia del linguaggio dei diritti emerge con chiarezza dalla presenza di alcune antinomie deontiche inconciliabili, come quella che sembra opporre da una parte i diritti di libertà e i diritti patrimoniali e dall'altra i diritti sociali, o, per fare un altro esempio, il diritto alla sicurezza e il diritto alla *privacy*. Nella sua interpretazione marcatamente storicistica, il fenomeno dei diritti umani è precipuamente concepito come l'esito del conflitto sociale; essi – osserva il filosofo:

sono nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri [...]. La libertà religiosa è un effetto delle guerre di religione, le libertà civili, delle lotte dei parlamenti contro i sovrani assoluti, le libertà politiche e quelle sociali, della nascita, crescita e maturità del movimento dei lavoratori salariati, dei contadini con poca terra o nullatenenti, dei poveri che chiedono ai pubblici poteri non solo il riconoscimento della libertà personale e delle libertà negative, ma anche la protezione del lavoro contro la disoccupazione, e i primi rudimenti d'istruzione contro l'analfabetismo, e via via l'assistenza per l'invalidità e la vecchiaia<sup>4</sup>.

---

un'estensione della «capacità di ogni individuo di perseguire scopi razionali senza ostacolo o intralcio» (cfr. Id., *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano 2003, p. 59).

<sup>3</sup> *Ordinamento giuridico, sovranità, diritti*, a cura di E. Diciotti, V. Velluzzi, Giappichelli, Torino 2003, pp. 200-201. La critica della tesi dell'unitarietà del catalogo dei diritti è diffusamente sviluppata anche in M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano 2003, pp. 32-55; N. Luhmann, *I diritti fondamentali come istituzione*, tr. it., Dedalo, Bari 2002, pp. 64-89; A. Pintore, *I diritti della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 79-130.

<sup>4</sup> N. Bobbio, *L'età dei diritti*, cit., pp. XIII-XIV. Alla stessa matrice genetica sono riconducibili le nuove classi del sistema, ovvero i "diritti della terza generazione", tra i quali spiccano per importanza i diritti allo sviluppo e i diritti ecologici rivolti alla tutela dell'ambiente, e quelli della "quarta generazione", relativi alla protezione dell'integrità del patrimonio genetico e alla difesa della *privacy*. Mentre al contempo anche i diritti delle prime generazioni tendono a essere ridefiniti e tutelati in nuove forme, queste nuove categorie di diritti nascono e si sviluppano con la necessità di costruire meccanismi in grado di limitare quei poteri incontrollati derivanti dall'uso inappropriato di nuove tecnologie,



Nella dinamica di sviluppo dell'«*età dei diritti*» risulta possibile individuare due percorsi storici logicamente connessi: il primo concerne la progressiva ideazione, affermazione e positivizzazione dei medesimi diritti sul fondamento di un *modello relazionale bilaterale* tra evoluzione teorica e realtà sociale; il secondo riguarda il succedersi di varie «*generazioni*»<sup>5</sup> di diritti che si configura come una graduale estensione di nuove libertà a uno *status* appartenente a un numero sempre maggiore di soggetti, come una progressiva inclusione e un continuo arricchimento intensivo delle determinazioni delle facoltà dei cittadini che, congiuntamente al progredire della pace e della democrazia, costituiscono il motore essenziale dello sviluppo globale dell'umanità.

Seguendo le argomentazioni sviluppate da Michelangelo Bovero<sup>6</sup>, si può considerare questa triade come rappresentativa degli ideali fondamentali del pensiero bobbio: inestricabilmente connessi attraverso un legame di natura storica e assiologica, essi concorrono a formare una chiave di lettura unitaria del processo storico. Con le parole di Bobbio:

Il riconoscimento e la protezione dei diritti dell'uomo stanno alla base delle costituzioni democratiche moderne. La pace è, a sua volta, il presupposto necessario per il riconoscimento e l'effettiva protezione dei diritti dell'uomo nei singoli stati e nel sistema internazionale. Nello stesso tempo il processo di democratizzazione del sistema internazionale [...] non può andare innanzi senza una graduale estensione del riconoscimento e della protezione dei diritti dell'uomo [...]. Diritti dell'uomo, democrazia e pace sono tre momenti necessari dello stesso movimento storico<sup>7</sup>.

La tutela dei diritti umani è vista come il requisito essenziale del progredire delle relazioni pacifiche e al contempo come il fondamento funzionale della democrazia moderna. Per quanto concerne quest'ultimo nesso, più precisamente, il metodo democratico, oltre che parte integrante del processo di pace, appare «necessario per la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona

---

di bilanciare quelle potenziali minacce create dalla dinamica della globalizzazione e dal dominio incontrollato della scienza sulla natura e sugli uomini.

<sup>5</sup> La caratterizzazione dei *processi evolutivi* manifesta evidenti analogie con l'impostazione di Peces-Barba, mentre sull'elaborazione di una teoria delle *generazioni* decisivo è l'influsso esercitato da Gurvitch e Marshall (cfr. G. Gurvitch, *La dichiarazione dei diritti sociali*, Edizioni di Comunità, Milano, 1949, pp. 13-27; T. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, Laterza, Roma-Bari 2002; G. Peces-Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano 1993, pp. 136-182).

<sup>6</sup> Cfr. M. Bovero, «*Gli ideali e la rozza materia*». *Il dualismo politico di Norberto Bobbio*, in P. Di Lucia, L. Ferrajoli (a cura di), *Diritto e democrazia nella filosofia di Norberto Bobbio*, Giappichelli, Torino 1999, pp. 233-264.

<sup>7</sup> N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, p. VII.



che stanno alla base dello stato liberale»; parallelamente – argomenta il filosofo – «la salvaguardia di questi diritti» risulta essenziale «per il corretto funzionamento del metodo democratico»<sup>8</sup>.

Nella tematizzazione di questo legame, il filosofo mostra di utilizzare prevalentemente una *metodologia classificatorio-descrittiva* di natura extra-ideologica, un approccio programmaticamente conoscitivo<sup>9</sup>. Secondo una tesi interpretativa di Barberis nella riflessione su questo binomio risultano compresenti da una parte una tendenza all'*avalutatività teorica* intesa in senso weberiano come «libertà dal valore» (*Wertfreiheit*), «assenza di giudizi di valore» nel processo conoscitivo, dall'altra una propensione verso il *pluralismo ideologico* e il «*politeismo dei valori*». «L'avalutatività – osserva – spinge Bobbio a una concezione formale tanto dei diritti, pensati come giuridico-positivi, quanto della democrazia, pensata come metodo o procedura [...]. Il pluralismo, analogamente, spinge Bobbio a opporre diritti naturali-morali e diritti giuridico-positivi, democrazia sostanziale e democrazia formale»<sup>10</sup>. Vi è dunque una complementarità tra l'ideale regolativo della neutralità etica, che porta l'autore a ricercare una definizione dell'oggetto indagato imperniata sull'individuazione di un contenuto politico minimo, e l'influsso indiretto<sup>11</sup> di un'impostazione normativa che trova espressione nella promozione di una finalità pratica: l'orientamento in favore di una netta separazione metodologica tra Diritto e Morale, supportata dalla recezione della tesi della irriducibilità dei valori. In questo connubio anche Ferrajoli<sup>12</sup> rileva un tentativo di avvicinamento tra approccio conoscitivo-scientifico e prospettiva normativa, scienza giuridica e filosofia politica; un superamento del diaframma e dell'incomunicabilità tra i due campi. Alla ricerca di una definizione minima e realistica della forma democratica si

<sup>8</sup> N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino 1999, p. 359. «La democrazia – osserva Bobbio – ha per fondamento il riconoscimento dei diritti di libertà e come naturale completamento il riconoscimento dei diritti sociali o di giustizia» (N. Bobbio, *Il terzo assente: saggi e discorsi sulla guerra e sulla pace*, a cura di P. Polito, Sonda, Torino 1989, p. 93).

<sup>9</sup> Per un inquadramento delle molteplici prospettive d'indagine utilizzate, il rimando è a Pérez Luño che osserva: «la concezione dei diritti umani in Bobbio può considerarsi il prodotto di una triplice linea d'indagine: filosofica, sociologico-politica e giuridica [...]. La risposta avanzata da Bobbio attraverso questi punti di vista prospettici si è tradotta, allo stesso tempo, in tre attitudini di base: storicismo, funzionalismo e garantismo» (A. Pérez Luño, «Los derechos humanos en la obra de Norberto Bobbio», in *La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio*, a cura di A. Llamas, Universidad Carlos III, Madrid 1994, pp. 155-156, tr. mia).

<sup>10</sup> M. Barberis, *Diritti e democrazia. Un'interpretazione pluralista di Bobbio*, «Teoria politica», XX, n. 3, 2004, p. 108.

<sup>11</sup> Per chiarire il senso del condizionamento operato si può richiamare la nozione rickertiana di «riferimento al valore» (*Wertbeziehung*: orientamento rispetto ai valori), nella particolare ridefinizione operata da Max Weber, ovvero come l'«interpretazione filosofica di quello specifico “interesse” scientifico, che [al principio della ricerca] dirige la selezione e la formulazione dell'oggetto» (M. Weber, *Il metodo delle scienze storico-sociali*, a cura di P. Rossi, Einaudi, Torino 2003, p. 270).

<sup>12</sup> Cfr. L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali: un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 46-54.



accompagna dunque una teoria di natura sostanziale. Il ricorso ad un'impostazione incentrata sull'utilizzo di giudizi empirici di fatto conduce il filosofo ad operare un'analisi sociologica delle tipologie dei regimi rappresentativi, all'individuazione dei criteri, delle istituzioni e delle linee di sviluppo del processo democratico (condizioni strutturali, problemi, limiti, possibilità...). L'esplicitazione di posizioni normative attraverso la formulazione di giudizi di valore lo porta invece ad esplorare i fondamenti filosofici, epistemologici ed assiologici<sup>13</sup> del sistema democratico; a delineare i rapporti con le istituzioni caratteristiche della dottrina liberale e socialista). Sebbene la riflessione sulla democrazia come sistema di diritti non rappresenti un progetto di costruzione dell'«ottima repubblica» ispirato a una qualche metafisica etico-politica, essa sembra adombrare la presenza di un substrato valutativo che permea la ricerca come criterio di orientamento.

In base alla particolare prospettiva adottata da Bobbio, il contenuto conoscitivo della nozione di «democrazia» viene a identificarsi con quei «*principi procedurali*» che non specificano, non predeterminano il contenuto delle decisioni adottate, ma s'identificano piuttosto con le norme formali che le disciplinano. La democrazia si fonda innanzitutto su alcune regole quali il diritto di voto, di elettorato passivo e sugli altri diritti di partecipazione politica suscumbibili nel principio della sovranità popolare: queste determinazioni rappresentano una *componente logicamente necessaria*, un fondamento costitutivo della nozione di «regime democratico» intesa come autonormazione collettiva. L'esistenza di queste procedure è vista come un requisito essenziale, ma non sufficiente: affinché la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle condizioni della vita associata sia reale e non fittizia, unilaterale e distorta; perché possa essere considerata come corretto ed efficace esercizio di un potere politico, si richiedono altri requisiti che non costituiscono tuttavia delle autentiche regole del gioco democratico. Seppur con alcune oscillazioni, Bobbio tende infatti a considerare i tradizionali diritti civili o liberali quali ad esempio le libertà di espressione, stampa, riunione e associazione, come delle precondizioni, degli *elementi necessari* ad un equo funzionamento del metodo democratico: citando Habermas, si può affermare che queste precondizioni «istituzionalizzano i presupposti comunicativi che sono indispensabili a una

---

<sup>13</sup> Nell'interpretazione di Meaglia gli ideali democratici (ovvero gli scopi e i valori presupposti) possono essere identificati nei seguenti: libertà, uguaglianza, nonviolenza e tolleranza (cfr. P. Meaglia, *Bobbio e la democrazia: le regole del gioco*, Edizioni Cultura della Pace, S. Domenico di Fiesole 1994, pp. 22-34).



ragionevole formazione della volontà popolare»<sup>14</sup> democrazia, infine, risulta essere logicamente irrelata rispetto a tutti gli altri diritti, in particolare a quelli sociali, economici e patrimoniali, volti a proteggere quel complesso di beni la cui fruizione rappresenta il *presupposto fattuale* di una democrazia effettiva<sup>15</sup>; queste ultime categorie di diritti possono semmai essere incluse in quelle che Bobbio definisce le «promesse non mantenute della democrazia», ovvero quel complesso di connotati ideali che spesso non trovano attuazione nella prassi<sup>16</sup>.

A queste classi fondamentali di diritti sono poi diffusamente associate, nell'ambito della teoria politica contemporanea, tre specifiche dimensioni della cittadinanza – civile, politica e sociale. Le origini teoriche di questa identificazione possono esser fatte risalire alle tesi argomentate da Thomas H. Marshall nella lezione del 1949 su *Citizenship and Social Class*. Nel testo di questa conferenza, con una stilizzazione dotata comunque di un'evidente efficacia esplicativa, l'autore elabora una tassonomia storico-sociologica modellata sull'individuazione di tre ondate successive (rispettivamente nei secoli XVIII, XIX e XX) caratteristiche della storia inglese, ma applicabile nella sua struttura di base anche a gran parte degli altri paesi occidentali:

---

<sup>14</sup> J. Habermas, «Diritti dell'uomo. Tra gli Stati e nello Stato», in Id., *L'inclusione dell'altro: studi di teoria politica*, a cura di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 1998, p. 220. Una concezione della forma di governo democratico come logicamente inclusiva di una serie di *beni sostanziali* sarebbe incompatibile con un approccio puramente procedurale quale si presenta quello difeso da Bobbio: i diritti di libertà non servono pertanto a giustificare in linea di principio l'accettabilità razionale delle decisioni, a legittimare i risultati politici o giuridici, né tanto meno a conferire alle decisioni democratiche un valore morale, bensì a garantire al metodo democratico un contesto di reale autonomia dei cittadini in funzione di un consenso politico autentico.

<sup>15</sup> Analogamente, anche Pintore opera una distinzione tra *diritti costitutivi, irrelati e implicati* dal processo democratico, ma specifica di ritenere questi ultimi dei presupposti normativi, delle condizioni esclusivamente di uno Stato di diritto inteso come democrazia liberale, e non di una «democrazia effettiva» (autentica, ben funzionante), secondo la terminologia di Bobbio. L'autrice ritiene inoltre opportuno insistere sul rapporto di tensione e di conflittualità reciproca che può verificarsi tra la democrazia e i diritti, in particolare quelli sociali, sottolineando come nella *reductio ad unum* di questi ideali sia insito il rischio di considerare le libertà fondamentali uno strumento onnipervasivo dello spazio politico, che in sede di teoria descrittiva porterebbe a un fraintendimento del contenuto conoscitivo della forma democratica (cfr. A. Pintore, op. cit., pp. 79-89). In una posizione di netto dissenso si trova invece David Beetham, che considera i diritti civili e politici come «*parte integrante*» («la mancanza di libertà di parola, di associazione, di assemblea, di movimento o di garanzia di sicurezza per la persona [...] renderebbe impossibile ogni controllo popolare sul governo») e i diritti economico-sociali in un rapporto di «*reciproca dipendenza*» rispetto al sistema democratico («l'assenza diffusa di tali diritti compromette l'uguaglianza civile e politica, la qualità della vita pubblica e la vitalità, nel lungo periodo, delle istituzioni democratiche stesse; la democrazia, d'altra parte, costituisce una condizione necessaria, se non sufficiente, per la tutela dei diritti economici e sociali»; *Diritti umani e democrazia cosmopolitica*, a cura di D. Archibugi, M. König-Archibugi, Feltrinelli, Milano 1998, p. 61). Sul tema cfr. anche J. Griffin, «Do human rights require democracy?», in Id., *On human rights*, Oxford University Press, Oxford, New York 2008, pp. 242-255.

<sup>16</sup> Cfr. in particolare N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino 1991. Scrive in proposito Yturbe: «c'è una tensione nel pensiero di Bobbio tra il suo impegno in favore del regime liberale e la sua realizzazione (sia teorica che pratica) poichè la democrazia liberale di per sé non è in grado di garantire la giustizia sociale» (cfr. C. Yturbe, *Pensar la democrazia: Norberto Bobbio*, Universidad Autónoma de México, México 2001, p. 377, tr. mia).



L'elemento civile è composto dai diritti necessari alla libertà individuale: libertà personali, di parola, di pensiero e di fede, il diritto di possedere cose in proprietà e di stipulare contratti validi, e il diritto a ottenere giustizia. [...] Per elemento politico intendo il diritto a partecipare all'esercizio del potere politico, come membro di un organo investito di un'autorità politica o come elettore di componenti di un tale organo. [...] Per elemento sociale intendo tutta la gamma che va da un minimo di benessere e sicurezza economica fino al diritto a partecipare pienamente al retaggio sociale e a vivere la vita di persona civile, secondo i canoni vigenti nella società<sup>17</sup>.

In questa interpretazione storica, tre «conquiste progressive» risultano coordinate al fine di formare l'unitarietà di un percorso complessivo: l'intera vicenda politica moderna viene ricostruita, sul fondamento di un'ottica evolucionistica degli «stadi irreversibili», come una progressiva inclusione all'interno della cittadinanza di soggetti originariamente esclusi da essa e un continuo arricchimento intensivo delle determinazioni dei diritti dei cittadini. All'interno di questa prospettiva armonicistica, lo Stato sociale democratico, che si caratterizza per l'ambizione di superare i limiti formalistici dei precedenti modelli di cittadinanza, può essere considerato come la sintesi e il coronamento di un percorso progressivo. Soprattutto in *Presente e avvenire dei diritti dell'uomo*, Bobbio mostra di accettare l'essenza di questo schema interpretativo, anche se si può affermare che la tripartizione di Marshall sia in qualche modo sottesa a gran parte dei suoi lavori sul tema dei diritti umani. Occorre pertanto rilevare una simmetria tra le fasi del processo di positivizzazione dei diritti umani caratteristiche del pensiero del filosofo torinese e la loro articolazione presente nell'impostazione del sociologo. Vi è in questo senso una sostanziale complementarietà del contributo *liberale, democratico e socialista*, un processo di convergenza tra la *libertà negativa, positiva e sociale* (intesa come «capacità giuridica e materiale», nella terminologia di Bobbio).

A fondamento di questa *dinamica di integrazione reciproca* tra momenti logicamente concatenati, sebbene cronologicamente distinti, di un unico processo di emancipazione, si ritrova un messaggio liberale di natura progressista, fortemente aperto alla promozione di valori sociali, incentrato su un difficile e precario tentativo di coniugazione degli ideali di *libertà e uguaglianza*. Al riguardo, si può prendere in considerazione una tesi di Perry Anderson elaborata in un saggio

---

<sup>17</sup> T. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 13. Sulla recezione da parte di Bobbio di questo modello teorico cfr. A. Ruiz Miguel, «Cittadinanza e diritti», in L. Bonanate, N. Nesi (a cura di), *Democrazia e diritti nell'opera di Bobbio. Italia e Spagna a confronto*, Angeli, Milano 2009, pp. 143-166.



del 1988 sulla «New Left Review» (*The affinities of Norberto Bobbio*<sup>18</sup>) dove si argomenta come la riflessione del filosofo tragga origine da una forma di liberalismo politico e costituzionale per giungere poi, a partire all'incirca dalla metà degli anni Sessanta, a una prospettiva marcatamente socialista in cui l'accento del connubio è posto sulle istanze di giustizia sociale. Anche un'altra interprete quale Yturbe osserva: «*el liberalsocialismo de Bobbio deberá entenderse como un desarrollo de los derechos humanos liberales a los derechos sociales, proceso históricamente necesario e inevitable a partir de la expansión de la base social de la democracia*»<sup>19</sup>. Occorre tuttavia precisare che l'associazione di questi ideali fondamentali del suo pensiero si presenta soprattutto come un fatto politico, e non come una sintesi teorica organica; come una composizione pragmatica, empirica (e non etico-filosofica) tra due principi storici e soprattutto come più complessa, instabile e poliedrica rispetto all'interpretazione prospettata. In nessun luogo della propria opera, quindi, il filosofo espone una vera e propria dottrina di matrice liberalsocialista; si tratta invece – come correttamente suggerisce Elías Díaz<sup>20</sup> – di valutare quei frammenti di una teoria normativa della giustizia sparsi all'interno della sua opera che possono eventualmente giustificare questa caratterizzazione.

A questo proposito, diversamente dalla fondazione del sistema dei diritti sostenuta da Guido Calogero, in cui Bobbio ravvisa ancora il persistere di un'esigenza metafisica (pur apprezzandone l'etica della tolleranza e del dialogo razionale), sembra potersi ravvisare un'analogia di fondo tra la prospettiva del pensatore torinese e l'impostazione marcatamente storicistica di Piero Calamandrei<sup>21</sup>, il quale nella dimensione allargata dei diritti di libertà, nella loro costitutiva dialettica di tensione e nel loro essere «un elenco aperto», ravvisa una irrinunciabile conquista di civiltà. Anche nel modello di Stato di diritto teorizzato da Bobbio un ruolo essenziale riveste infatti l'opportunità di una continua integrazione delle libertà civili proprie della tradizione liberale

---

<sup>18</sup> Cfr. P. Anderson (a cura di), *Il pensiero di Norberto Bobbio: il suo socialismo liberale e i dilemmi della democrazia*, Reser, Milano 2002, pp. 35-52.

<sup>19</sup> «Il liberalsocialismo di Bobbio dovrebbe intendersi come uno sviluppo dai diritti umani liberali ai diritti sociali, processo storicamente necessario e inevitabile a partire dall'espansione della base sociale della democrazia» (C. Yturbe, *Pensar la democracia: Norberto Bobbio*, Universidad Autónoma de México, México 2001, p. 134, tr. mia).

<sup>20</sup> Cfr. Elías Díaz, «La filosofia giuridico-politica di Norberto Bobbio in e per la Spagna democratica», in L. Bonanate, N. Nesi (a cura di), op. cit., pp. 61-62.

<sup>21</sup> Cfr. N. Bobbio, *Moralità e Logica*, in «Rivista di filosofia», XLII, n. 1, 1951, pp. 74-84; G. Calogero, *Logo e Dialogo: saggio sullo spirito critico e sulla libertà di coscienza*, Edizioni di Comunità, Milano 1950; P. Calamandrei, *Costituente e questione sociale*, in «Il Ponte», I, n. 5, 1945, pp. 368-379; Id., «L'avvenire dei diritti di libertà», in Id., *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, Edizioni U, Roma-Firenze-Milano 1945, pp. 115-169.



con le libertà politiche di origine democratica e i diritti sociali conquistati dal movimento operaio; l'esigenza di una progressiva implementazione dei diritti, l'urgenza che nella prassi concreta sia attribuita ai cittadini una molteplicità aperta e crescente di facoltà giuridiche.